



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 319/14/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ DELL'AUTORITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”;

VISTA la delibera n. 17 del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 176/14/CONS del 7 maggio 2014;

CONSIDERATO che il Titolo V “*Contratti*” del vigente regolamento sulla contabilità dell’Autorità (artt. 35-41) necessita di una revisione integrale per le ragioni di seguito elencate:

1) aggiornare la disciplina sugli approvvigionamenti dell’Autorità alle nuove disposizioni in materia di contrattualistica pubblica introdotte dal Codice dei contratti di cui al d.lgs. 12 aprile n. 163/2006 e s.m.i.;

2) aggiornare in “euro” il valore dei contratti, allo stato espresso in “ecu”, avuto riguardo altresì alle nuove soglie di rilevanza europea previste dal Regolamento UE n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1336/2013 del 13/12/2013, e ciò in relazione al meccanismo automatico di revisione delle soglie contemplato dall'art. 248 del citato Codice dei contratti pubblici;

3) aggiornare i limiti massimi di valore ammessi per il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del citato Codice, stante il recente innalzamento della soglia da euro 20.000 a euro 40.000;

4) allineare la regolamentazione Agcom a quanto previsto dall'art. 125, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui subordina l'acquisizione di beni e servizi in economia (cottimo fiduciario) alla previa determinazione, con "provvedimento" di ciascuna stazione appaltante, delle singole voci di spesa individuate con riguardo alle proprie specifiche esigenze entro i limiti delle soglie di rilevanza europea vigenti (per quanto qui di interesse, entro il limite di euro 207.000);

RITENUTO di procedere all'adozione della nuova regolamentazione in sostituzione integrale delle attuali disposizioni contenute nel regolamento di contabilità dell'Autorità (Titolo V – Contratti - artt. 35-41);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche al Titolo V "Contratti" del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità)

1. Il Titolo V "Contratti" del Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità (artt. 35-41) è integralmente sostituito dal testo di seguito riportato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 35

Norme Generali

1. L'Autorità procede all'affidamento dei contratti per l'approvvigionamento di forniture, servizi e lavori strumentali al suo funzionamento mediante autonome procedure di acquisto nei soli casi in cui non è tenuta ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero di mercati e sistemi telematici di negoziazione.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, l'Autorità procede ad affidamenti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le altre Amministrazioni pubbliche, salvo quanto previsto in via sussidiaria ed integrativa dal presente regolamento.

3. L'affidamento di ogni contratto passivo, ancorché escluso dalla disciplina sui contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

4. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi in materia di contratti pubblici e delle norme di cui al comma 2 del presente articolo. All'espletamento delle relative procedure provvede il Servizio affari generali e contratti dell'Autorità. Per le alienazioni di beni o per la stipulazione di altri contratti attivi di valore stimato pari o inferiore ad euro 40.000 si provvede mediante procedura negoziata preceduta da avviso pubblicato solo nel sito istituzionale dell'Autorità.

5. Il presente regolamento non si applica a:

- a) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990;
- b) ai contratti di lavoro;
- c) ai contratti per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuata.

Art. 36

Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo affidamento, il Direttore del Servizio affari generali e contratti, laddove ritenga di non assumerne personalmente la funzione, provvede a nominare un responsabile del procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, avendo cura di attuare tutte le misure ritenute idonee per la corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, inclusi gli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dalle altre disposizioni antimafia, nonché dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalle altre disposizioni in materia di anticorruzione.

3. Il responsabile del procedimento deve essere individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità muniti di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 10, comma 5, ultimo alinea del Codice. Per gli appalti di lavori il responsabile del procedimento deve essere scelto tra i dipendenti con profilo tecnico. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

4. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), salva diversa indicazione dell'Autorità. Il direttore dell'esecuzione è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Art. 36 bis

Formazione della volontà a contrarre

1. L'avvio delle procedure di affidamento di importo pari o superiore a euro 40.000 è indetto dal Consiglio che, con propria delibera, sentito il Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice, determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000, la determina a contrarre di cui al comma 1 è adottata dal Direttore del Servizio affari generali e contratti con propria determinazione, salvo diverso avviso del Segretario Generale che, per la ritenuta particolare rilevanza strategica delle prestazioni contrattuali o su richiesta motivata del Direttore del Servizio affari generali e contratti, provvede a rimettere la determina a contrarre alla iniziativa del Consiglio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000 aventi ad oggetto l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro la determina a contrarre, di cui al comma 2, è adottata dal Datore di lavoro individuato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

4. L'organo che adotta la determinazione a contrarre, verificato il regolare svolgimento della procedura, approva gli atti di gara e contestualmente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 37

Spese in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti e dal Regolamento esecutivo. L'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione è allegato, unicamente agli atti di programmazione (se disponibili), al bilancio di previsione.

2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse nei limiti di importo previsti dal Codice e, fatte salve le ipotesi già ivi direttamente disciplinate, in relazione alle ulteriori fattispecie di seguito indicate:

a) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;

b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ivi compresa la progettazione, la predisposizione del DUVRI e simili;

c) pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici, banche dati ivi comprese quelle on line, informazioni di mercato su specifici ambiti, rapporti e studi internazionali;

e) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici;

f) accertamenti medico-fiscali;

g) funzionamento di Commissioni, gruppi di lavoro e altri organi consultivi dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

h) servizi di fornitura pasti, fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anche mediante la stipula delle apposite convenzioni;

i) rilegatura di libri e pubblicazioni;

j) lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Autorità non possa provvedervi con il proprio personale;

k) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;

l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

m) servizi di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

n) servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio, quali quelli di riscaldamento, di pulizia, di manutenzione degli impianti e delle macchine per ufficio;

o) servizi per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonché prodotti e servizi informatici, ivi inclusi sistemi di gestione ed elaborazione dei dati, servizi di sviluppo, implementazione e manutenzione, formazione e consulenza su sistemi informatici;

p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, arredi, materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie;

q) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

r) polizze di assicurazione;

s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario;

t) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e di apparecchiature in genere;

u) manutenzioni ordinarie varie;

v) servizio di cassa e/o di tesoreria, servizi finanziari e assicurativi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Nel caso di affidamenti mediante cottimo fiduciario, l'avviso di post-informazione di cui all'art. 331 comma 3 del regolamento esecutivo è reso mediante pubblicazione in una sezione dedicata del web dell'Autorità.

3bis. La determina a contrarre indica in via esplicita i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di affidamento in economia.

4. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario l'Autorità, qualora sia consentito non avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip, utilizza, di norma, l'elenco di operatori economici di cui al comma che segue.

5. L'Autorità disciplina, con separato regolamento, la formazione di elenchi di operatori economici per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi, articolati per categorie merceologiche, secondo le prescrizioni di cui al Codice ed al Regolamento esecutivo.

6. Nelle ipotesi in cui l'Autorità si avvalga degli elenchi di cui al comma 5, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante sorteggio pubblico il cui avviso sarà divulgato nell'apposita sezione del sito web dell'Autorità almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito. In via alternativa l'Autorità può selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario mediante consultazione dei cataloghi elettronici del MePA ovvero mediante indagine di mercato.

Art. 38

Stipulazione ed efficacia dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal Direttore del Servizio affari generali e contratti in qualità di Ufficiale stipulante ovvero dal responsabile del procedimento negli acquisti in economia, ove nominato ed in possesso della necessaria competenza.

2. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 36 bis del presente regolamento non sono obbligatori e vincolanti per l'Autorità finché non siano approvati dal Consiglio. L'approvazione interviene entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del contratto da parte del Consiglio. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio il contratto si intende approvato.

3. La stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, alternativamente, una delle seguenti forme:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- b. forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante;
- c. scrittura privata in forma cartacea e nelle forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

4. Ai sensi dell'art. 234 del Regolamento esecutivo, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata.

5. L'Ufficiale rogante roga i contratti secondo le modalità elettroniche previste dall'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 39

Stipulazione e approvazione dei contratti

[SOPPRESSO]

Art. 40.

Esecuzione del contratto e contabilità

1. I lavori sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 120 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 215 e seguenti del Regolamento di esecuzione.

2. Per la disciplina della fase di esecuzione di servizi e forniture si rinvia a quanto previsto dagli artt. 297 e seguenti del Regolamento di esecuzione.

Art. 41.

Clausole contrattuali e adeguamento dei prezzi

1. Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, conformemente all'art. 133 del Codice e agli artt. 145, 257 e 298 del Regolamento di esecuzione.

2. I contratti ad esecuzione periodica e continuativa relativi a servizi e forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal direttore dell'esecuzione convalidata dal responsabile del procedimento sulla base di quanto previsto dall'art. 115 del Codice.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti ed è pubblicata sulla intranet dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani